

Commissione di Vigilanza sui
Fondi Pensione



COVIP

BOLLETTINO

Anno 18 - N. 2



COVIP

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione

BOLLETTINO

Anno 18 N. 2

II/2022

BOLLETTINO DELLA
COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE
Trimestrale

Redazione

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione
Piazza Augusto Imperatore, 27 – 00186 Roma,
tel. 06.695061 Fax 06.69506304 www.covip.it

Registrazione Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 235 dell'8 giugno 2005

Direttore responsabile Elisa Lamanda

Segreteria di redazione Marcela Lombard, Pasqualino Maddonni, Laura Moscatelli

Comitato di redazione Maria Laura De Felice, Stefano Fischioni, Gabriele Giordano

Sommario

PROVVEDIMENTI COVIP

Sanzioni

Provvedimento d'urgenza del Presidente adottato il 26 ottobre 2021 n. 9/2021	6
Provvedimento d'urgenza del Presidente adottato il 26 ottobre 2021 n. 10/2021	11

FONDI PENSIONE NEGOZIALI

Altri provvedimenti

Variazioni	15
------------	----

FONDI PENSIONE APERTI

Albo

Variazioni	16
------------	----

PIP – Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo

Albo

Variazioni	18
------------	----

FONDI PENSIONE PREESISTENTI

Albo

Cancellazioni 23

Variazioni 25

Altri provvedimenti

Approvazione di modifiche statutarie 27

IMPUGNAZIONI DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

Sentenze del Consiglio di Stato

Sentenza del Consiglio di Stato n. 03850/2022 29

PROVVEDIMENTI COVIP

SANZIONI

Provvedimento d'urgenza del Presidente adottato il 26 ottobre 2021 n. 9/2021

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

IL PRESIDENTE

VISTO il Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: Decreto lgs. n. 252/2005) recante la *“Disciplina delle forme pensionistiche complementari”*, come modificato e integrato dal Decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147;

VISTO l'art. 18, comma 2, del Decreto lgs. n. 252/2005 [omissis];

VISTO il vigente Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della COVIP;

VISTO, l'art. 3, comma 1, lett. h), del citato Regolamento, che prevede che il Presidente della COVIP adotti, in caso di necessità ed urgenza, provvedimenti di competenza della Commissione;

VISTO l'art. 19-*quater*, del Decreto lgs. n. 252/2005, in materia di sanzioni amministrative;

VISTO, in particolare, l'art. 19-*quater*, comma 4, del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in cui dispone che gli enti rispondono in solido del pagamento della sanzione, salvo il diritto di regresso nei confronti del responsabile della violazione;

[omissis];

VISTO il D.M. n. 166/2014, recante *“Regolamento di attuazione dell'articolo 6, comma 5-bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante norme sui criteri e limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione e sulle regole in materia di conflitti di interesse”*;

VISTO, in particolare, l'art. 3, comma 4, del D.M. n. 166/2014 [omissis];

VISTO, inoltre, l'art. 4, comma 4, del suddetto D.M. n. 166/2014 [omissis];

[omissis];

VISTO altresì, l'art. 4, comma 5, del suddetto D.M. n. 166/2014 [omissis];

[omissis];

VISTO il Regolamento in materia di procedure sanzionatorie [omissis];

CONSIDERATO che nell'ambito dell'attività di vigilanza che ha interessato il FONDO PENSIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA (di seguito: FONDO), iscritto all'Albo al n. 1643, sono state riscontrate violazioni della normativa nazionale sui criteri e limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione, di cui al D.M. n. 166/2014;

CONSIDERATO che all'esito dei riscontri forniti dal FONDO [omissis], oltre che sulla base delle attività di analisi svolte sul portafoglio del FONDO e sulla documentazione dallo stesso trasmessa, è stata rilevata la presenza, [omissis], nel patrimonio del FONDO, dei seguenti strumenti finanziari (di seguito: STRUMENTI SOTTOSCRITTI):

[omissis];

VISTI gli atti di contestazione del 9 marzo 2021 [omissis];

CONSIDERATO che con detti atti è stata contestata la violazione di alcune disposizioni della normativa nazionale sui criteri e sui limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione;

RILEVATO che le predette violazioni sono state contestate anche al FONDO, in qualità di obbligato in solido, tramite separata notifica dei predetti atti di contestazione;

[omissis];

ESAMINATE le controdeduzioni [omissis];

[omissis];

CONSIDERATO che nello specifico, il D.M. n. 166/2014, all'art. 1, comma 1, lettera u), considera quali "derivati" gli strumenti finanziari previsti dall'art. 1, comma 3, del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito: TUF o Decreto lgs. n. 58/1998);

CONSIDERATO che l'art. 9, comma 3-bis, lettera a), del Decreto lgs. 3 agosto 2017, n. 129, introdotto dal Decreto lgs. 25 novembre 2019, n. 165, ha disposto che "la definizione di "derivati" contenuta nell'art. 1, comma 1, lettera u), del D.M. 166/2014 deve intendersi riferita agli strumenti finanziari previsti dall'art. 1, comma 2-ter), lettera a), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58". Ciò in ragione delle modifiche nel frattempo intervenute nel Decreto lgs. n. 58/1998;

CONSIDERATO che il concetto di "derivati" valevole ai fini della normativa nazionale sui limiti agli investimenti dei fondi pensione, va quindi individuato nella normativa nazionale richiamata, la quale all'art. 1, comma 2-ter), lettera a), del Decreto lgs. n. 58/1998 individua gli strumenti finanziari derivati;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 2-ter), lettera a), del Decreto lgs. n. 58/1998 dispone che si intendono per "strumenti derivati": "gli strumenti finanziari citati nell'Allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, nonché gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera c)" del medesimo Decreto;

CONSIDERATO pertanto che, in base alle norme nazionali contenute nel Decreto lgs. n. 58/1998 e richiamate dal D.M. n. 166/2014, sono da considerarsi quali "derivati" tutti i seguenti strumenti:

- Allegato I, sezione C, (4): Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, quote di emissione o altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

- Allegato I, sezione C, (5): Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward»), e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l'esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in contanti a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto;

- Allegato I, sezione C, (6): Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che possono essere regolati con consegna fisica purché negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, eccettuati i prodotti energetici all'ingrosso negoziati in un sistema organizzato di negoziazione che devono essere regolati con consegna fisica;

- Allegato I, sezione C, (7): Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possono essere eseguiti in modi diversi da quelli indicati al numero 6, che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati;

- Allegato I, sezione C, (8): Strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito;

- Allegato I, sezione C, (9): Contratti finanziari differenziali;

- Allegato I, sezione C, (10): Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi di inflazione o altre statistiche economiche

ufficiali, quando l'esecuzione avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti indicati nella presente sezione, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione”;

- Art. 1, comma 1-bis, lettera c), del Decreto lgs. n. 58/1998: “*qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle lettere a) e b) o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure*”;

RITENUTO che alla luce dei riferimenti normativi sopra citati, le argomentazioni degli interessati [omissis] non siano idonee a confutare la qualificazione degli STRUMENTI SOTTOSCRITTI come “derivati” ai sensi della normativa italiana di cui all’art. 1, comma 2-ter), lettera a), del TUF [omissis]; [omissis]

RITENUTO, in aggiunta, che non possa trovare accoglimento la posizione degli interessati secondo cui i “certificati” e gli “strumenti finanziari strutturati” sarebbero categorie distinte da quelle dei “derivati”;

RITENUTO che in ogni caso, anche qualora non fossero “derivati”, gli STRUMENTI SOTTOSCRITTI non sarebbero riconducibili alla categoria degli “strumenti finanziari”, nella quale i fondi pensione possono investire in virtù dell’art. 4, comma 1, del D.M. n. 166/2014, con l’effetto che non avrebbero potuto dunque, più in generale, formare oggetto dell’investimento delle disponibilità del fondo pensione (comportamento questo che sarebbe, comunque, sanzionabile);

[omissis];

RITENUTO, nel complesso, che le argomentazioni addotte dagli interessati non siano tali da revocare in dubbio la sussistenza, nel caso di specie, delle accertate violazioni dell’art. 3, comma 4 e dell’art. 4, commi 4 e 5, del D.M. n. 166/2014 [omissis];

RITENUTO, altresì, che la circostanza che la gestione del patrimonio del FONDO fosse affidata a un Gestore e che lo stesso FONDO fosse dotato di una unità operativa aziendale specializzata in materia finanziaria (Funzione Finanza) nonché di un *Advisor* finanziario, non costituisca, diversamente da quanto asserito dagli interessati, motivo per ritenere gli Amministratori e i Sindaci esenti da colpa, dal momento che il diligente espletamento dei compiti connessi alla carica ricoperta non può prescindere da una conoscenza diretta della normativa applicabile alle forme pensionistiche complementari;

RITENUTO, pertanto, che, in riferimento alle sopra menzionate violazioni dell’art. 3, comma 4 e dell’art. 4, commi 4 e 5, del D.M. n. 166/2014, sussistano i presupposti, ai sensi dell’art. 19-*quater*, comma 2, lettera c), del Decreto lgs. n. 252/2005, per l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei riguardi dei componenti del Consiglio di amministrazione del FONDO;

[omissis];

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del Decreto lgs. n. 252/2005 ai componenti degli Organi di amministrazione delle forme pensionistiche complementari si applica, fra gli altri, l’art. 2392 del Codice civile, il quale prevede che gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze;

VISTO l’art. 19-*quater*, comma 2, lettera c), del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in cui dispone che i componenti degli Organi di amministrazione che non osservano le disposizioni sui limiti agli investimenti e ai conflitti di interessi previste dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui all’art. 6, comma 5-*bis*, ovvero le disposizioni previste nel decreto adottato dal Ministro

dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui all'art. 20, comma 2, dello stesso Decreto lgs. n. 252/2005, sono puniti con una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 25.000;

VISTO l'art. 19-*quater*, comma 4, del Decreto lgs. n. 252/2005, che indica la normativa applicabile ai procedimenti sanzionatori della COVIP e i criteri per la determinazione dell'entità delle sanzioni, prevedendo inoltre che gli enti rispondano in solido del pagamento delle sanzioni, salvo il diritto di regresso per l'intero nei confronti del responsabile della violazione;

RITENUTO applicabile alle violazioni delle sopra richiamate disposizioni del D.M. n. 166/2014 l'istituto del "cumulo giuridico" previsto dall'art. 8, comma 1, della Legge n. 689/1981;

DELIBERA

di irrogare, ad esito delle contestazioni effettuate con lettere del 9 marzo 2021, qui richiamate, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei soggetti di seguito indicati, per la violazione dell'art. 3, comma 4, dell'art. 4, comma 4 e dell'art. 4, comma 5, del D.M. n. 166/2014, adottato ai sensi dell'art. 6, comma 5-*bis*, del Decreto lgs. n. 252/2005, di cui ingiunge il pagamento, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, degli importi per ognuno indicati, oltre alle spese di procedimento:

- [omissis], componente del Consiglio di amministrazione del FONDO PENSIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA: euro 1.800,00 (milleottocento/00);
- [omissis], componente del Consiglio di amministrazione del FONDO PENSIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA: euro 1.800,00 (milleottocento/00);
- [omissis], componente del Consiglio di amministrazione del FONDO PENSIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA: euro 1.800,00 (milleottocento/00);
- [omissis], componente del Consiglio di amministrazione del FONDO PENSIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA: euro 1.800,00 (milleottocento/00);
- [omissis], componente del Consiglio di amministrazione del FONDO PENSIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA: euro 1.800,00 (milleottocento/00);
- [omissis], componente del Consiglio di amministrazione del FONDO PENSIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA: euro 1.800,00 (milleottocento/00);
- [omissis], componente del Consiglio di amministrazione del FONDO PENSIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA: euro 1.800,00 (milleottocento/00);
- [omissis], componente del Consiglio di amministrazione del FONDO PENSIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA: euro 1.800,00 (milleottocento/00);
- [omissis], componente del Consiglio di amministrazione del FONDO PENSIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA: euro 1.800,00 (milleottocento/00);
- [omissis], componente del Consiglio di amministrazione del FONDO PENSIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA: euro 1.800,00 (milleottocento/00);
- [omissis], componente del Consiglio di amministrazione del FONDO PENSIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA: euro 1.800,00 (milleottocento/00);

e

- FONDO PENSIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA: euro 18.000,00 (diciottomila/00), pari alla somma delle sanzioni sopra indicate, quale soggetto obbligato in solido;

di pubblicare la Deliberazione sanzionatoria, per estratto, sul Bollettino della COVIP presente sul relativo sito *web*, decorsi i termini per l'impugnazione della stessa¹.

La presente Deliberazione è notificata agli interessati.

[*omissis*]

Roma, 26 ottobre 2021

Il Presidente
Mario Padula

¹ Avverso questa Deliberazione i Consiglieri interessati e il FONDO hanno presentato due distinti ricorsi al TAR Lazio, con contestuale richiesta cautelare di anonimizzazione della pubblicazione della stessa. Con Ordinanze del Consiglio di Stato, rese in sede di appello cautelare, è stata disposta la pubblicazione in forma anonima della presente Deliberazione con riferimento alle generalità delle sole persone fisiche indicate nel provvedimento sanzionatorio.

Provvedimento d'urgenza del Presidente adottato il 26 ottobre 2021 n. 10/2021

COMMISSIONE DI VIGILANZA
SUI FONDI PENSIONE

IL PRESIDENTE

VISTO il Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: Decreto lgs. n. 252/2005) recante la “*Disciplina delle forme pensionistiche complementari*”, come modificato e integrato dal Decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147;

VISTO l'art. 18, comma 2, del Decreto lgs. n. 252/2005 [omissis];

VISTO il vigente Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della COVIP;

VISTO, l'art. 3, comma 1, lett. h), del citato Regolamento, che prevede che il Presidente della COVIP adotti, in caso di necessità ed urgenza, provvedimenti di competenza della Commissione;

VISTO l'art. 19-*quater*, del Decreto lgs. n. 252/2005, in materia di sanzioni amministrative;

VISTO, in particolare, l'art. 19-*quater*, comma 4, del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in cui dispone che gli enti rispondono in solido del pagamento della sanzione, salvo il diritto di regresso nei confronti del responsabile della violazione;

[omissis];

VISTO il D.M. n. 166/2014, recante “*Regolamento di attuazione dell'articolo 6, comma 5-bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante norme sui criteri e limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione e sulle regole in materia di conflitti di interesse*”;

VISTO, in particolare, l'art. 3, comma 4, del D.M. n. 166/2014 [omissis];

VISTO, inoltre, l'art. 4, comma 4, del suddetto D.M. n. 166/2014 [omissis];

[omissis];

VISTO altresì, l'art. 4, comma 5, del suddetto D.M. n. 166/2014 [omissis];

[omissis];

VISTO il Regolamento in materia di procedure sanzionatorie [omissis];

CONSIDERATO che nell'ambito dell'attività di vigilanza che ha interessato il FONDO PENSIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA (di seguito: FONDO), iscritto all'Albo al n. 1643, sono state riscontrate violazioni della normativa nazionale sui criteri e limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione, di cui al D.M. n. 166/2014;

CONSIDERATO che all'esito dei riscontri forniti dal FONDO [omissis], oltre che sulla base delle attività di analisi svolte sul portafoglio del FONDO e sulla documentazione dallo stesso trasmessa, è stata rilevata la presenza, [omissis], nel patrimonio del FONDO, dei seguenti strumenti finanziari (di seguito: STRUMENTI SOTTOSCRITTI):

[omissis];

VISTI gli atti di contestazione del 9 marzo 2021 [omissis];

CONSIDERATO che con detti atti è stata contestata l'omessa vigilanza sul rispetto da parte del FONDO di alcune disposizioni della normativa nazionale sui criteri e sui limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione;

RILEVATO che le predette violazioni sono state contestate anche al FONDO, in qualità di obbligato in solido, tramite separata notifica dei predetti atti di contestazione;

[omissis];

ESAMINATE le controdeduzioni [omissis];

[omissis];

CONSIDERATO che nello specifico, il D.M. n. 166/2014, all'art. 1, comma 1, lettera *u*), considera quali "derivati" gli strumenti finanziari previsti dall'art. 1, comma 3, del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito: TUF o Decreto lgs. n. 58/1998);

CONSIDERATO che l'art. 9, comma 3-*bis*, lettera *a*), del Decreto lgs. 3 agosto 2017, n. 129, introdotto dal Decreto lgs. 25 novembre 2019, n. 165, ha disposto che "la definizione di "derivati" contenuta nell'art. 1, comma 1, lettera *u*), del D.M. 166/2014 deve intendersi riferita agli strumenti finanziari previsti dall'art. 1, comma 2-*ter*), lettera *a*), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58". Ciò in ragione delle modifiche nel frattempo intervenute nel Decreto lgs. n. 58/1998;

CONSIDERATO che il concetto di "derivati" valevole ai fini della normativa nazionale sui limiti agli investimenti dei fondi pensione, va quindi individuato nella normativa nazionale richiamata, la quale all'art. 1, comma 2-*ter*), lettera *a*), del Decreto lgs. n. 58/1998 individua gli strumenti finanziari derivati;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 2-*ter*), lettera *a*), del Decreto lgs. n. 58/1998 dispone che si intendono per "strumenti derivati": "gli strumenti finanziari citati nell'Allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, nonché gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-*bis*, lettera *c*)" del medesimo Decreto;

CONSIDERATO pertanto che, in base alle norme nazionali contenute nel Decreto lgs. n. 58/1998 e richiamate dal D.M. n. 166/2014, sono da considerarsi quali "derivati" tutti i seguenti strumenti:

- Allegato I, sezione C, (4): Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («*future*»), «*swap*», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, quote di emissione o altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

- Allegato I, sezione C, (5): Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («*future*»), «*swap*», contratti a termine («*forward*»), e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l'esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in contanti a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto;

- Allegato I, sezione C, (6): Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («*future*»), «*swap*» ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che possono essere regolati con consegna fisica purché negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, eccettuati i prodotti energetici all'ingrosso negoziati in un sistema organizzato di negoziazione che devono essere regolati con consegna fisica;

- Allegato I, sezione C, (7): Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («*future*»), «*swap*», contratti a termine («*forward*») e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possono essere eseguiti in modi diversi da quelli indicati al numero 6, che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati;

- Allegato I, sezione C, (8): Strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito;

- Allegato I, sezione C, (9): Contratti finanziari differenziali;

- Allegato I, sezione C, (10): Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («*future*»), «*swap*», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l'esecuzione avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti indicati nella presente sezione, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione";

- Art. 1, comma 1-bis, lettera c), del Decreto lgs. n. 58/1998: “*qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle lettere a) e b) o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure*”;

RITENUTO che alla luce dei riferimenti normativi sopra citati, le argomentazioni degli interessati [omissis], non siano idonee a confutare la qualificazione degli STRUMENTI SOTTOSCRITTI come “derivati” ai sensi della normativa italiana di cui all’art. 1, comma 2-ter), lettera a), del TUF [omissis]; [omissis];

RITENUTO, in aggiunta, che non possa trovare accoglimento la posizione degli interessati secondo cui i “certificati” e gli “strumenti finanziari strutturati” sarebbero categorie distinte da quelle dei “derivati”;

RITENUTO che in ogni caso, anche qualora non fossero “derivati”, gli STRUMENTI SOTTOSCRITTI non sarebbero riconducibili alla categoria degli “strumenti finanziari”, nella quale i fondi pensione possono investire in virtù dell’art. 4, comma 1, del D.M. n. 166/2014, con l’effetto che non avrebbero potuto dunque, più in generale, formare oggetto dell’investimento delle disponibilità del fondo pensione (comportamento questo che sarebbe, comunque, sanzionabile);

[omissis];

RITENUTO, nel complesso, che le argomentazioni addotte dagli interessati non siano tali da revocare in dubbio la sussistenza, nel caso di specie, delle accertate violazioni dell’art. 3, comma 4 e dell’art. 4, commi 4 e 5, del D.M. n. 166/2014 [omissis];

RITENUTO, altresì, che la circostanza che la gestione del patrimonio del FONDO fosse affidata a un Gestore e che lo stesso FONDO fosse dotato di una unità operativa aziendale specializzata in materia finanziaria (Funzione Finanza) nonché di un *Advisor* finanziario, non costituisca, diversamente da quanto asserito dagli interessati, motivo per ritenere gli Amministratori e i Sindaci esenti da colpa, dal momento che il diligente espletamento dei compiti connessi alla carica ricoperta non può prescindere da una conoscenza diretta della normativa applicabile alle forme pensionistiche complementari;

RITENUTO che le violazioni accertate siano imputabili a titolo di colpa ai Sindaci del FONDO;

RITENUTO, pertanto, che, in riferimento alla sopra menzionate violazioni dell’art. 3, comma 4 e dell’art. 4, commi 4 e 5, del D.M. n. 166/2014, sussistano i presupposti, ai sensi dell’art. 19-*quater*, comma 2, lettera c), del Decreto lgs. n. 252/2005, per l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei riguardi dei componenti del Collegio sindacale del FONDO;

[omissis];

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 5, comma 8, del Decreto lgs. n. 252/2005 ai componenti degli Organi di controllo delle forme pensionistiche complementari si applica l’art. 2407 del Codice civile, il quale prevede che i sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico;

VISTO l’art. 19-*quater*, comma 2, lettera c), del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in cui dispone che i componenti degli Organi di controllo che non osservano le disposizioni sui limiti agli investimenti e ai conflitti di interessi previste dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui all’art. 6, comma 5-*bis*, ovvero le disposizioni previste nel decreto adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui all’art. 20, comma 2, dello stesso Decreto lgs. n. 252/2005, sono puniti con una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 25.000;

VISTO l’art. 19-*quater*, comma 4, del Decreto lgs. n. 252/2005, che indica la normativa applicabile ai procedimenti sanzionatori della COVIP e i criteri per la determinazione dell’entità delle sanzioni, prevedendo inoltre che gli enti rispondano in solido del pagamento delle sanzioni, salvo il diritto di regresso per l’intero nei confronti del responsabile della violazione;

RITENUTO applicabile alle violazioni delle sopra richiamate disposizioni del D.M. n. 166/2014 e all'omessa vigilanza da parte dei Sindaci sul rispetto di tali previsioni, l'istituto del "cumulo giuridico" previsto dall'art. 8, comma 1, della Legge n. 689/1981;

DELIBERA

di irrogare, ad esito delle contestazioni effettuate con lettere del 9 marzo 2021, qui richiamate, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei soggetti di seguito indicati, per per la mancata vigilanza sul rispetto dell'art. 3, comma 4, dell'art. 4, comma 4 e dell'art. 4, comma 5, del D.M. n. 166/2014, adottato ai sensi dell'art. 6, comma 5-*bis*, del Decreto lgs. n. 252/2005, di cui ingiunge il pagamento, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, degli importi per ognuno indicati, oltre alle spese di procedimento:

- [*omissis*], componente del Collegio sindacale del FONDO PENSIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA: euro 600,00 (seicento/00);
- [*omissis*], componente del Collegio sindacale del FONDO PENSIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA: euro 600,00 (seicento/00);
- [*omissis*], componente del Collegio sindacale del FONDO PENSIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA: euro 600,00 (seicento/00);
- [*omissis*], componente del Collegio sindacale del FONDO PENSIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA: euro 600,00 (seicento/00);

e

- FONDO PENSIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA: euro 2.400,00 (duemilaquattrocento/00), pari alla somma delle sanzioni sopra indicate, quale soggetto obbligato in solido;

di pubblicare la Deliberazione sanzionatoria, per estratto, sul Bollettino della COVIP presente sul relativo sito *web*, decorsi i termini per l'impugnazione della stessa².

La presente Deliberazione è notificata agli interessati.

[*omissis*]

Roma, 26 ottobre 2021

Il Presidente
Mario Padula

² Avverso questa Deliberazione i Sindaci interessati e il FONDO hanno presentato due distinti ricorsi al TAR Lazio, con contestuale richiesta cautelare di anonimizzazione della pubblicazione della stessa. Con Ordinanze del Consiglio di Stato, rese in sede di appello cautelare, è stata disposta la pubblicazione in forma anonima della presente Deliberazione con riferimento alle generalità delle sole persone fisiche indicate nel provvedimento sanzionatorio.

FONDI PENSIONE NEGOZIALI

Altri provvedimenti

Approvazioni di modifiche statutarie

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO NAZIONALE PENSIONE A FAVORE DEI LAVORATORI DEL SETTORE DELL'IGIENE AMBIENTALE E DEI SETTORI AFFINI in forma abbreviata PREVIAMBIENTE Iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 88 I sezione Fondi Pensione Negoziali
Provvedimento COVIP	Approvazione modifiche statutarie Motivi ostativi
Data provvedimento	28 giugno 2022

FONDI PENSIONE APERTI

Albo

Variazioni

Dati identificativi del Fondo pensione	BAP PENSIONE 2007 FONDO PENSIONE APERTO Iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 160 II sezione Fondi Pensione Aperti
Società che esercita l'attività	INTESA SANPAOLO VITA S.P.A.
Provvedimento COVIP	Variazione Albo: Denominazione Società da "BANCASSURANCE POPOLARI S.P.A." a "INTESA SANPAOLO VITA S.P.A."; Sede legale da "Via Monte di Pietà, 7 - 20121, Milano (MI)" a "Corso Inghilterra 3 - 10138 Torino (TO)"
Data provvedimento	6 aprile 2022

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO PENSIONE APERTO UBI PREVIDENZA Iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 153 II sezione Fondi Pensione Aperti
Società che esercita l'attività	INTESA SANPAOLO VITA S.P.A.
Provvedimento COVIP	Variazione Albo: Denominazione Società da "ASSICURAZIONI VITA S.P.A." a "INTESA SANPAOLO VITA S.P.A."; Sede legale da "Viale Stelvio 55/57 - 20159 Milano (MI)" a "Corso Inghilterra 3 - 10138 Torino (TO)"
Data provvedimento	6 aprile 2022

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO PENSIONE APERTO CNP Iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 115 II sezione Fondi Pensione Aperti
Società che esercita l'attività	CNP VITA ASSICURAZIONE S.P.A.
Provvedimento COVIP	Variatione Albo: Denominazione Società da "AVIVA LIFE S.P.A." a "CNP VITA ASSICURAZIONE S.P.A."; Denominazione fondo: da "FONDO PENSIONE APERTO AVIVA" a "FONDO PENSIONE APERTO CNP"
Data provvedimento	24 giugno 2022

PIP – Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo

Albo

Variazioni

Dati identificativi del Fondo pensione	OUVERTURE 2007 - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione con il numero 5002 III sezione – Piani individuali pensionistici
Società che esercita l'attività	INTESA SANPAOLO VITA S.P.A..
Provvedimento COVIP	Variazione Albo: Denominazione Società da "BANCASSURANCE POPOLARI S.P.A." a "INTESA SANPAOLO VITA S.P.A."; Sede legale da "Via Monte di Pietà, 7 - 20121, Milano (MI)" a "Corso Inghilterra 3 - 10138 Torino (TO)"
Data provvedimento	6 aprile 2022
Dati identificativi del Fondo pensione	BAPCRESCENDOPREVIDENTE - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione con il numero 5084 III sezione – Piani individuali pensionistici
Società che esercita l'attività	INTESA SANPAOLO VITA S.P.A..
Provvedimento COVIP	Variazione Albo: Denominazione Società da "BANCASSURANCE POPOLARI S.P.A." a "INTESA SANPAOLO VITA S.P.A."; Sede legale da "Via Monte di Pietà, 7 - 20121, Milano (MI)" a "Corso Inghilterra 3 - 10138 Torino (TO)"
Data provvedimento	6 aprile 2022

Dati identificativi del Fondo pensione	AVIVA VITA - PRO FUTURO - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione con il numero 5051 III sezione – Piani individuali pensionistici
Società che esercita l'attività	INTESA SANPAOLO VITA S.P.A..
Provvedimento COVIP	Variazione Albo: Denominazione Società da "ASSICURAZIONI VITA S.P.A." a "INTESA SANPAOLO VITA S.P.A."; Sede legale da "Viale Stelvio 55/57 - 20159 Milano" a "Corso Inghilterra 3 - 10138 TORINO TO"
Data provvedimento	6 aprile 2022

Dati identificativi del Fondo pensione	PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE PREVINEXT Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione con il numero 5056 III sezione – Piani individuali pensionistici
Società che esercita l'attività	INTESA SANPAOLO VITA S.P.A..
Provvedimento COVIP	Variazione Albo: Denominazione Società da "LOMBARDA VITA S.P.A." a "INTESA SANPAOLO VITA S.P.A."; Sede legale da "Corso Martiri della Libertà 13 – 25171 Brescia (BS)" a "Corso Inghilterra 3 - 10138 Torino (TO)"
Data provvedimento	6 aprile 2022

Dati identificativi del Fondo pensione	PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE PREVINEXT PLATINUM Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione con il numero 5057 III sezione – Piani individuali pensionistici
Società che esercita l'attività	INTESA SANPAOLO VITA S.P.A..
Provvedimento COVIP	Variazione Albo: Denominazione Società da "LOMBARDA VITA S.P.A." a "INTESA SANPAOLO VITA S.P.A."; Sede legale da "Corso Martiri della Libertà 13 - 25171 Brescia (BS)" a "Corso Inghilterra 3 - 10138 Torino (TO)"
Data provvedimento	6 aprile 2022

Dati identificativi del Fondo pensione	POSTAPREVIDENZA VALORE - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione con il numero 5003 III sezione – Piani individuali pensionistici
Società che esercita l'attività	POSTE VITA S.P.A.
Provvedimento COVIP	Variazione Albo: Sede legale da "Viale Beethoven 11 - 00144 Roma (RM)" a "Viale Europa 190 - 00144 Roma (RM)"
Data provvedimento	24 giugno 2022

Dati identificativi del Fondo pensione	CNP TOP PENSION - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione con il numero 5027 III sezione – Piani individuali pensionistici
Società che esercita l'attività	CNP VITA ASSICURAZIONE S.P.A.
Provvedimento COVIP	Variazione Albo: Denominazione Società da "AVIVA LIFE SPA" a "CNP VITA ASSICURAZIONE SPA"; Denominazione Fondo da "AVIVA TOP PENSION - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE" a "CNP TOP PENSION - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE"
Data provvedimento	24 giugno 2022

Dati identificativi del Fondo pensione	UNICREDIT FUTURO PIP CNP - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione con il numero 5087 III sezione – Piani individuali pensionistici
Società che esercita l'attività	CNP VITA ASSICURAZIONE S.P.A.
Provvedimento COVIP	Variazione Albo: Denominazione Società da "AVIVA LIFE SPA" a "CNP VITA ASSICURAZIONE SPA"; Denominazione Fondo da "UNICREDIT FUTURO PIP AVIVA - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE" a " UNICREDIT FUTURO PIP CNP - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE"
Data provvedimento	24 giugno 2022

Dati identificativi del Fondo pensione	CNP VALORE INTEGRATIVO - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione con il numero 5097 III sezione – Piani individuali pensionistici
Società che esercita l'attività	CNP VITA ASSICURAZIONE S.P.A
Provvedimento COVIP	Variatione Albo: Denominazione Società da "AVIVA LIFE SPA" a "CNP VITA ASSICURAZIONE SPA"; Denominazione Fondo da " AVIVA VALORE INTEGRATIVO - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE" a " CNP VALORE INTEGRATIVO - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE"
Data provvedimento	24 giugno 2022

FONDI PENSIONE PREESISTENTI

Albo

Cancellazioni

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DELLA EX CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE S.P.A. – RAMO CREDITO Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1264 I Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti
Provvedimento COVIP	Cancellazione Albo
Data provvedimento	18 maggio 2022

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DELLA EX CASSA DI RISPARMIO DI TORINO – BANCA CRT S.P.A. Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1272 I Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti
Provvedimento COVIP	Cancellazione Albo
Data provvedimento	18 maggio 2022

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO DI PREVIDENZA TRA I DIPENDENTI SARAS Iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 1050 I Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti
Provvedimento COVIP	Cancellazione Albo
Data provvedimento	18 maggio 2022

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLA BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO Iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 1022 I Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti
Provvedimento COVIP	Cancellazione Albo
Data provvedimento	18 maggio 2022

FONDI PENSIONE PREESISTENTI

Albo

Variazioni

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO PENSIONE CISL Iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 1164 I Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti
Provvedimento COVIP	Variazione sede legale da Via Po, 22 – 00198 Roma (RM) a Via Po, 21 – 00198 Roma (RM)
Data provvedimento	29 aprile 2022

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO CATTOLICA Iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 1206 I Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti
Provvedimento COVIP	Variazione sede legale da Via Ugo Bassi, 5 – 37126 Verona (VR) a Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona (VR) c/o Cattolica Assicurazione S.p.A.
Data provvedimento	29 aprile 2022

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE Iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 1046 I Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti
Provvedimento COVIP	Variatione sede legale da Via Ugo Bassi, 5 – 37126 Verona (VR) a Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona (VR) c/o Cattolica Assicurazione S.p.A.
Data provvedimento	29 aprile 2022

FONDI PENSIONE PREESISTENTI

Altri provvedimenti

Approvazione di modifiche statutarie

Dati identificativi del Fondo Pensione	PREVIP FONDO PENSIONE Iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 1241 I Sezione speciale – Fondi Pensione preesistenti
Provvedimento Covip	Approvazione di modifiche statutarie Rigetto
Data provvedimento	11 aprile 2022

Dati identificativi del Fondo Pensione	FONDO DI PREVIDENZA PER I DIRIGENTI DI AZIENDE COMMERCIALI E DI SPEDIZIONE E TRASPORTO MARIO NEGRI Iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 1460 I Sezione speciale – Fondi Pensione preesistenti
Provvedimento Covip	Approvazione di modifiche statutarie
Data provvedimento	14 aprile 2022

Dati identificativi del Fondo Pensione	FONDO PENSIONE PER GLI AGENTI PROFESSIONISTI DI ASSICURAZIONE Iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 1084 I Sezione speciale – Fondi Pensione preesistenti
Provvedimento Covip	Approvazione di modifiche statutarie
Data provvedimento	7 giugno 2022

Dati identificativi del Fondo Pensione	PREVIGEN, CASSA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE CONVENZIONATE - FONDO PENSIONE Iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 1137 I Sezione speciale – Fondi Pensione preesistenti
Provvedimento Covip	Approvazione di modifiche statutarie
Data provvedimento	7 giugno 2022

Dati identificativi del Fondo Pensione	CASSA DI PREVIDENZA - FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLA RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SOCIETÀ PER AZIONI E DELLE ALTRE SOCIETA' DEL GRUPPO RAI Iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 1309 I Sezione speciale – Fondi Pensione preesistenti
Provvedimento Covip	Approvazione di modifiche statutarie
Data provvedimento	16 giugno 2022

Dati identificativi del Fondo Pensione	FONDO PENSIONE NAZIONALE PER IL PERSONALE DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO / CASSE RURALI ED ARTIGIANE Iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 1386 I Sezione speciale – Fondi Pensione preesistenti
Provvedimento Covip	Approvazione di modifiche statutarie
Data provvedimento	17 giugno 2022

IMPUGNAZIONI DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

Sentenza del Consiglio di Stato n. 03850/2022

**CONSIGLIO DI STATO
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
N. 03850/2022**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale **4509** del **2020**,

proposto da

Allianz S.p.A., Sergio Balbinot, Matthias Florianus Paul Baltin, Oliver Bäte, Alessandro Cavallaro, Michael Diekmann, Massimiliano Nova, Claudia Parzani, Giorgio Picone, Gianfelice Rocca, Klaus-Peter Röhler, Carlo Salvatori [*omissis*];

contro

COVIP - Commissione Vigilanza Fondi Pensione, [*omissis*];

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 01303/2020, resa tra le parti; [*omissis*]

FATTO

1. Nel corso dell'anno 2016, la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (in prosieguo indicata solo "COVIP"), ha effettuato accertamenti ispettivi presso la Allianz S.p.A., che gestisce il fondo di previdenza complementare "Orizzonte Previdenza".
2. Nel corso di tale ispezione sono state esaminate – *inter alia* – 50 pratiche di anticipazione liquidate [*omissis*] ai sensi dell'art. 11, lett. a) e b) del D. L.vo 252/2005, ed all'esito dell'ispezione COVIP ha ritenuto che in un numero significativo delle pratiche controllate fossero state commesse irregolarità, in sostanza tutte riconducibili alla liquidazione della prestazione in difetto di prova

sulla sussistenza delle situazioni (necessità di sostenere spese sanitarie, spese di ristrutturazione, etc. etc.) in presenza delle quali la normativa consente l'anticipata liquidazione della prestazione previdenziale: COVIP ha infatti riscontrato (i) l'avvenuta liquidazione dell'anticipazione sulla base di documentazione insufficiente, (ii) la mancata successiva acquisizione dei documenti giustificativi delle spese e delle ragioni addotte a fondamento della richiesta, (iii) la mancata acquisizione dei giustificativi di spesa corrispondenti al totale degli importi erogati, (iv) la mancanza di solleciti o di altri interventi correttivi durante tutta la durata dell'ispezione.

3. Pertanto all'esito del procedimento, nel corso del quale la società e le singole persone fisiche interessate sono state ammesse alla produzione di osservazioni ed è stato acquisito il parere del 5 luglio 2017 del Comitato per l'esame delle irregolarità, con provvedimenti del 12 luglio 2017 la COVIP, ritenuta la sussistenza di un coefficiente soggettivo di colpevolezza in capo a tutte le persone sottoposte al procedimento, ha sanzionato la Allianz S.p.A., i componenti del Consiglio di Amministrazione ed i componenti del Collegio sindacale ai sensi del combinato disposto degli artt. 11, lett. a) e b) e 19 *quater*, comma 2, lett. b) del D. L.vo 252/2005, irrogando a ciascuno degli otto componenti il Consiglio di Amministrazione una pena pecuniaria di €. 1.000,00, e per l'effetto, a carico della Allianz S.p.A., una sanzione di €. 8.000,00, quale soggetto obbligato in solido; ed inoltre una sanzione di €. 500,00 a carico di ciascuno dei tre componenti il Collegio sindacale, e per l'effetto una sanzione di €. 1.500,00 a carico di Allianz S.p.A., quale soggetto obbligato in solido.

4. Con due distinti ricorsi sono stati impugnati, avanti al TAR per il Lazio, i due provvedimenti del 12 luglio 2017 nonché il presupposto "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie" adottato dalla COVIP.

5. Previa riunione dei medesimi il TAR, con la sentenza in epigrafe indicata, li ha respinti.
6. La decisione è stata impugnata, per i motivi che in prosieguo saranno esaminati, con ricorso proposto dalla società Allianz e dalle 11 persone fisiche destinatarie delle sanzioni.
7. La COVIP si è costituita in giudizio per resistere al gravame.
8. [omissis]

DIRITTO

9. Con il primo motivo di ricorso è contestato il capo della sentenza impugnata che ha ritenuto che le sanzioni irrogate con gli atti impugnati non hanno natura “penale” nel senso indicato dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti Umani, in particolare nel caso “Grande Stevens” [omissis]
[omissis]

9.3.7. [omissis] va rammentato che secondo il noto e risalente insegnamento della Corte EDU a partire dalla sentenza Engel e altri c. Paesi Bassi, 8 Giugno 1976, §§ 81-83, vari criteri soccorrono per stabilire l’eventuale natura afflittiva/penale di una sanzione: essi sono tendenzialmente alternativi fra loro, ed il riscontro cumulativo viene utilizzato, per lo più, per risolvere situazioni di incertezza. Con specifico riguardo alle sanzioni pecuniarie, la Corte di Strasburgo considera la “gravità” della sanzione un indice della natura penale/afflittiva, e considera indici di “gravità” l’importo della sanzione, la menzione o meno di essa nel casellario giudiziale, la convertibilità in pena detentiva in caso di mancato pagamento e, più in generale, il complessivo effetto limitativo spiegato sulla sfera personale del destinatario, anche per quanto concerne le sue potenzialità relazionali, economiche e lavorative e quindi, in ultima analisi, il suo carattere “infamante” (c.d. *degree of stigma*). Altro indice di natura afflittiva/penale della sanzione è desumibile dalla finalità di questa, quando si rilevi che tale finalità non sia meramente riparatoria/compensativa, ma sia anche, o solo, repressiva, deterrente o punitiva.

9.3.8. Ebbene, il Collegio osserva che: (i) tutte le sanzioni irrogabili dalla COVIP, secondo quanto previsto dall’art. 19 *quater* del D. L.vo 252/2005, sono punite con una sanzione pecuniaria che nell’importo massimo edittale non può superare i 25.000,00 euro, cioè una pena che non può considerarsi, *ex se*, impattante sul patrimonio del destinatario, tenuto conto che per definizione si

tratta di persona di elevata competenza professionale, (ii) non è prevista l’irrogazione di pene accessorie in senso proprio né la possibilità che la pena sia commutata in detenzione; (iii) il sistema sanzionatorio disciplinato dal D. L.vo 252/2005 sanziona la violazione di precetti individuati da varie norme contenute nel medesimo Decreto, funzionali a garantire una sana e prudente gestione delle forme di previdenza che erogano prestazioni pensionistiche complementari, norme che in tal senso svolgono un ruolo preventivo, rispetto ad eventi pregiudizievoli per i risparmiatori: si tratta, dunque, essenzialmente di illeciti “di mero pericolo”, e non “di danno”; (iv) la finalità delle sanzioni in esame non è meramente punitiva, essendo certamente connotate, in misura prevalente, da una finalità deterrente e preventiva.

9.3.9. Ad avviso del Collegio gli indicati elementi debbono ritenersi, complessivamente considerati, indicativi della non “gravità” dei fatti e comportamenti sanzionati, considerato, inoltre, che l’irrogazione delle sanzioni in esame non è automaticamente idonea a precludere il conferimento, ai destinatari, di incarichi come esponenti aziendali di banche, di intermediari finanziari, di confidi, di istituti di moneta elettronica, di istituti di pagamento e di sistemi di garanzia dei depositanti, giusta previsioni dell’art. 4 del D.M. 23 novembre 2020 n. 169. Pertanto, pur non potendosi disconoscere che le sanzioni in esame non svolgono una funzione meramente risarcitoria o compensativa, ad avviso del Collegio non possono ritenersi “afflittive”, o “penali”, nel senso indicato dalla Corte di Strasburgo, a partire dal precedente Engel c/ Paesi Bassi, non essendo la finalità afflittiva o deterrente della sanzione un indice automaticamente indicativo della natura penale di una sanzione: si rileva, a tale riguardo, che nei precedenti della Corte di Strasburgo non si rintracciano affermazioni perentorie che assegnino alla finalità punitiva o deterrente la valenza di elemento *ex se* indicativo di gravità.

9.4. [omissis]

[omissis] i ricorrenti non sono stati in grado di dimostrare e neppure prospettare, come sarebbe stato loro onere fare, quale sarebbe stato in concreto il vulnus da essi sofferto (che non sia la decisione in quanto tale); in particolare quale difesa o quali ragioni avrebbero potuto efficacemente sostenere, e con quale possibile incidenza sulla decisione finale, nel contesto di un contraddittorio rafforzato.

9.5. La censura in esame, va conclusivamente respinta.

10. Il Collegio passa, a questo punto, all'esame del terzo motivo d'appello, a mezzo del quale si assume la violazione del principio del *favor rei*, in relazione alla circostanza che, a seguito della introduzione, nel corpo del D. L.vo 252/2005, dell'art. 19 *quinquies*, ad opera del D. L.vo 147/2018, i comportamenti che in concreto sono stati qui sanzionati non costituirebbero più illecito, posto che la citata norma sopravvenuta ha introdotto una clausola di non procedibilità dei procedimenti sanzionatori quando non sia assente un pregiudizio *“per il tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza o per gli interessi dei potenziali aderenti, degli aderenti, dei beneficiari e degli altri aventi diritto a prestazioni da parte della forma pensionistica complementare”*: l'impugnata sentenza, pertanto, sarebbe caduta nel vizio denunciato, avendo affermato che *“la disciplina vigente al momento di contestazione degli addebiti ai ricorrenti non prevedeva tale potere discrezionale, cosicché l'avvenuta contestazione, e successiva sanzione irrogata, era obbligatoria per la COVIP”*

10.1. Gli appellanti, sempre ribadendo la tesi circa la natura penale delle sanzioni loro irrogate, a causa della funzione punitiva da esse svolta e della idoneità della stesse ad incidere sulla reputazione, invocano l'insegnamento della Corte Costituzionale di cui alla sentenza n. 63/2019, secondo cui il principio di retroattività della *lex mitior* sopravvenuta si applica anche alle sanzioni amministrative.

10.2. Ebbene, la natura “non penale” delle sanzioni di cui si tratta nel presente giudizio preclude l'applicabilità del principio della *lex mitior*. Nella sentenza n. 193/2016 la Corte Costituzionale ha esaminato in modo approfondito la questione della soggezione delle sanzioni amministrative al principio della retroattività della legge più favorevole, principio che la Corte ha ritenuto non essere enunciato, a livello generalizzato, nel quadro normativo apprestato dalla CEDU, e che, inoltre, ha ritenuto non potersi enucleare - a livello generalizzato - neppure dall'art. 3 della Costituzione, *“rientrando nella discrezionalità del legislatore – nel rispetto del limite della ragionevolezza – modulare le proprie determinazioni secondo criteri di maggiore o minore rigore in base alle materie oggetto di disciplina (ordinanze n. 245 del 2003, n. 501 e n.*

140 del 2002).”. La sentenza n. 63/2019, infatti, ha esteso l'applicabilità del principio, ma solo alle sanzioni amministrative aventi carattere “punitivo”, poiché in tal caso l'applicazione del principio risulta coerente alla logica sottesa alla giurisprudenza costituzionale sviluppatasi relativamente alle sanzioni propriamente penali.

10.3. La censura in esame va, conclusivamente, respinta.

11. Con il secondo motivo d'appello si contesta il capo della sentenza che ha ritenuto fondate nel merito le contestazioni mosse dall'Autorità: in particolare gli appellanti assumono di essere stati sanzionati per il fatto che non sarebbe stata acquisita, dopo l'erogazione della prestazione, la documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge per far luogo alla prestazione medesima, e, rilevando che tale comportamento non sarebbe previsto come illecito dall'art. 11, comma 7, lett. a) e b), del D. L.vo 252/2005, ritengono di essere stati sanzionati in violazione del principio di legalità, non comprendendosi da dove derivi l'onere di recupero postumo della documentazione definitiva che sarebbe stato violato.

11.1. [omissis]

[omissis]

11.4. Il Collegio osserva, preliminarmente, che non costituisce oggetto del presente giudizio stabilire se le prestazioni erogate in violazione delle condizioni indicate all'art. 11, comma 7, lett. a) e b) del D.L.vo 252/2005 possano essere chieste in restituzione, appartenendo al soggetto cui sono state erogate, né è in discussione la legittimità della nota della COVIP del 10 febbraio 2011, nella misura in cui consente al gestore del fondo di anticipare l'erogazione della prestazione sulla base di documentazione “provvisoria” e/o nella misura in cui impone di acquisire successivamente dall'iscritto la documentazione fiscale comprovante la spesa effettivamente sostenuta.

11.5. Si deve però evidenziare che le condizioni apposte dal legislatore alla erogazione di tali somme, in via anticipata, sono poste a garanzia degli aderenti alle forme di previdenza complementare, in quanto tendono ad evitare il depauperamento, in assenza di valida giustificazione, degli accantonamenti destinati a tal fine, depauperamento che finirebbe per ridurre significativamente le entrate dell'interessato in un successivo momento della sua vita. Per tale ragione, mentre va disattesa una lettura della norma

citata che parta dal presupposto, o privilegi il fatto, che le somme oggetto di erogazione appartengono e sono nella disponibilità del beneficiario della prestazione, lettura che tradirebbe la ratio della norma, deve invece ritenersi assolutamente coerente con la ratio legis una interpretazione della norma di riferimento (cioè l'art. 11, comma 7, lett. a) e b) del D. L.vo 252/2005) che imponga al gestore del fondo l'adozione di prassi rigorose finalizzate alla verifica della sussistenza dei requisiti che consentono l'erogazione anticipata della prestazione previdenziale. Da questo punto di vista è evidente che la scelta del gestore del fondo di erogare la prestazione sulla base di documentazione "non definitiva" (come un contratto preliminare di vendita o un mero preventivo di spese sanitarie o di ristrutturazione) deve necessariamente essere supportata da una prassi - *id est*: da un *iter* procedimentale - che consenta al gestore del fondo di acquisire, anche in successivo momento, certezza assoluta circa il fatto che la prestazione erogata è effettivamente destinata a soddisfare una delle esigenze indicate dal legislatore: in mancanza di una tale dimostrazione non v'è la prova che la prestazione anticipata sia stata utilizzata per gli usi consentiti.

11.6. Dunque, il gestore del fondo, ed i soggetti preposti alla corretta gestione ed alla vigilanza sulla corretta gestione, nel momento in cui si rendono disponibili ad erogare la prestazione anticipata sulla base di documentazione "non definitiva", non possono poi giustificarsi - nel caso in cui *ex post* rimanga indimostrato l'utilizzo delle somme per sostenere spese della tipologia indicata dal legislatore - invocando l'impossibilità o la difficoltà di acquisire la documentazione "definitiva" dal beneficiario della prestazione.

11.7. Ciò chiarito, va detto che l'art. 11, comma 7, cit., ritaglia delle ipotesi derogatorie rispetto alla regola generale, dettata al precedente comma 2, secondo cui il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza: l'evento che la regola generale intende prevenire in linea di massima è, dunque, l'erogazione della prestazione previdenziale anticipata, cioè prima della maturazione dei requisiti di accesso alla prestazione pensionistica obbligatoria, e il comma 7 individua - come detto - delle ipotesi in cui tale preclusione, di erogare la prestazione anticipata, non opera.

11.8. Ebbene, che nel caso di specie siano state effettuate prestazioni anticipate è un fatto pacifico e il fatto che Allianz non abbia acquisito, in un numero significativo di pratiche, la documentazione comprovante la ricorrenza delle circostanze indicate all'art. 11, comma 7, lett. a) e b), è più che rilevante, perché non consente di ritenere provata la ricorrenza delle condizioni derogatorie previste da tale comma.

11.9. Dunque, il senso del richiamo, effettuato nel provvedimento impugnato, all'art. 11, comma 7, lett. a) e b), ed alla mancata acquisizione della documentazione comprovante la ricorrenza delle circostanze che avrebbero permesso e dunque reso del tutto lecita l'erogazione anticipata della prestazione, si spiega, e deve essere letto, in funzione della valenza "autorizzatoria" di tali circostanze, la cui sussistenza, confutata dalla Covip, non è stata dimostrata dagli appellanti.

11.10. In definitiva, contrariamente a quanto sostengono gli appellanti, essi non sono stati sanzionati per una condotta davvero omissiva, (*id est*: non aver acquisito la documentazione comprovante la ricorrenza delle circostanze indicate all'art. 11, comma 7, lett. a e b), in tesi non prevista dalle norme richiamate o da qualsivoglia altra norma di legge, essendo invece stati sanzionati per una condotta che è al fondo commissiva, consistita nell'aver erogato la prestazione anticipata al di fuori dei casi consentiti ovvero in assenza o per meglio dire senza che fosse dimostrata la ricorrenza delle condizioni tassativamente ammesse dal legislatore. Pertanto non è sostenibile l'assunto secondo cui la sanzione sarebbe stata irrogata in violazione del principio di legalità.

12. In conclusione, alla luce delle considerazioni svolte, sono infondati tutti i motivi d'appello, ragione per cui l'appellata sentenza va confermata, sia pure con motivazione parzialmente sostitutiva.

13. [*omissis*]

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e per l'effetto conferma, con motivazione in parte diversa, l'appellata sentenza.

Compensa le spese del presente grado di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:

Magistrati: [omissis]

L'Estensore [omissis]

Il Presidente [omissis]

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione
Piazza Augusto Imperatore, 27 - 00186 Roma

www.covip.it